

comune con pagamento di fida o senza, come giudicheranno del loro migliore interesse, e per quel tempo, ed in quei termini, e modi che liberamente saranno convenuti, e stipulati dalle parti contraenti.

Art. VI. Qualora alla servitù di pascolo, e di legnatico si trovino sottoposti beni, il dominio utile dei quali sia distinto dal diretto, e l'uno, e l'altro separatamente goduto da persone diverse, qualunque si siano individue o corpi morali, la facoltà di chiedere l'affrancazione apparterrà esclusivamente alla persone, o alle persone che ritengono il dominio utile, e a ciascuna quando fossero più per la quota dei beni rispettivamente posseduta, e in ogni caso di revisione, il padrone diretto dovrà rimborsare all'affrancante o ai suoi eredi il relativo prezzo di affrancazione se sarà stato già pagato, o subentrerà come si intenderà subentrato il diritto nell'obbligazione di corrispondere l'annuo frutto qualora il capitale non sia stato restituito, ferma stante in questo secondo caso, la obbligazione privilegiata dei beni come è stato detto all'art. II.

II.17. Motu proprio 15 luglio 1840

Abolizione delle servitù civiche di pascolo e legnatico nell'ex Principato di Piombino, con l'obbligo di pagare alle Comunità il prezzo di affrancazione

Sua Altezza Imperiale e Reale prese in esame le cause, che possono essere state di ostacolo al conseguimento della piena e totale affrancazione dei Beni di Suolo del già Principato di Piombino, contemplata nel suo Reale Motuproprio de' 18 novembre 1833, ha considerato:

Che la facoltà attribuita col Motuproprio medesimo ai possessori di affrancare i beni fondi di loro proprietà, dalle servitù civiche di pascolo e di legnatico, cui fossero vincolati a comodo degli Uomini ed Abitatori delle rispettive Comunità, essendo stata dedotta all'atto da alcuni soltanto dei detti possessori, lascia sussistere, ed anzi aumenta l'aggravio delle servitù istesse a carico dei rimanenti fondi non affrancati, onde il bisogno pubblico, che animò le disposizioni del precitato Motuproprio, reclama un nuovo e più efficace provvedimento, che porti al necessario effetto dell'abolizione totale dei vincoli suddivisati estesa indistintamente a favore dell'universalità dei possessi servienti.

Che atteso il modo speciale, con cui vengono praticamente usate le servitù antedette, si renderebbe impossibile di stabilire con giustizia il prezzo delle singole affrancazioni, senza che fosse in precedenza verificato, ed accertato il prodotto

annuo generale della servitù sopra la totalità dei Beni ad essa soggetti compresi nell'ambito della Comunità rispettiva.

Che una tale verifica, interessando in conseguenza del pari ogni singolo possessore serviente, è congruo che venga ordinata, ed eseguita nell'interesse di tutti in maniera da fare stato per ciascheduno e per la Comunità ancora, alla quale deve essere corrisposto il relativo prezzo di affrancazione.

Che ritenuta la necessità di questo sistema, e dovendo il complesso dei risultati estimativi delle singole affrancazioni, operate in ciascuna Comunità corrispondere esattamente al risultato estimativo dell'affrancazione generale del di lei territorio, non può essere conciliabile con questo intento che ciascheduno possessore sia autorizzato ad eleggere un perito parziale per determinare il prezzo dell'affrancazione del suo speciale possesso, ma conviene, ed è indispensabile, che un solo perito venga eletto nell'interesse della massa di tutti i possessori in ciascheduna Comunità soggetti alle servitù;

Mossa quindi l'Imperiale e Reale Altezza Sua da tali considerazioni, è determinata di prescrivere e comandare quanto segue:

Art. I. A contare dal 1° Maggio 1841, le servitù civiche, qualunque sieno, di pascolo e di legnatico esercibili per l'avanti dagli Uomini ed Abitatori del già Principato di Piombino a carico di beni fondi compresi nel territorio delle rispettive Comunità, dovranno considerarsi, e resteranno effettivamente abolite e prosciolte a comodo dei possessori, con obbligo però nei medesimi di pagare alla Comunità avente diritto il prezzo di affrancazione da liquidarsi, come sarà disposto in appresso, o di corrispondere il frutto alla ragione del cinque per cento a capo d'anno, qualora presceglieressero di ritenere in mano perpetuamente, o a tempo, tutto o parte del prezzo stesso: e a garanzia del credito relativo i beni svincolati dalla servitù rimarranno affetti con ipoteca legale e privilegio equivalente al riservo del dominio, coerente a quanto è disposto all'art. II del precedente Motuproprio de' 18 novembre 1833.

Art. II. Riguardo a quei possessori, che a forma dello stesso Motuproprio avessero portata all'esercizio la facoltà di affrancare il frutto predetto a vantaggio delle Comunità, decorrerà invece dal giorno, in cui ai termini del Motuproprio medesimo, i possessori acquistarono il diritto di far rispettare come liberi i beni affrancati.

Art. III. Dovrà il prezzo delle affrancazioni essere riconosciuto e stabilito nei modi e nelle forme, che saranno prescritte in appresso per tutti indistintamente i possessori affrancatarj, non esclusi quelli contemplati nell'articolo precedente.

Art. IV. Per l'effetto di ottenere che con la maggiore sollecitudine e insieme col minor dispendio abbia luogo l'appuramento, e definitiva sistemazione dei relativi interessi fra le Comunità e i possessori dei terreni già prosciolti dalle servitù, o che tali diverranno in virtù del Presente Motuproprio, avendo il Governo fatti compilare per ogni territorio di ciascheduna antica Comunità Piombinese, due Prospetti, uno contenente la descrizione di tutti i singoli beni riguardanti come soggetti alle servitù predette colle debite distinzioni circa al modo ed al tempo del rispettivo uso

delle medesime, e l'altro dimostrativo della rendita e prodotto generale di essi; e ambidue questi Prospetti saranno a suo tempo depositati nelle rispettive Cancellerie Comunitative.

Art. V. Questo deposito verrà, ad istanza del Cancelliere Comunitativo, notificato a ciascheduno nei possessori interessati per gli atti del competente Tribunale, onde possano sodisfarsi, e conoscerne le resultanze.

Art. VI. Tanto i detti possessori, quanto le Comunità saranno ammessi a fare opposizione, entro il termine di un mese a contare, per le Comunità, dal dì del fatto deposito, e per i possessori dal giorno della significazione giudiciale di esso.

Art. VII. Le dette Comunità e possessori dovranno esibire in scritto i reclami, che credessero di poter fare nella rispettiva Cancelleria Comunitativa, e il Cancelliere sarà in obbligo di tenere di quelli un esatto Registro, e rilasciare a ciascheduno dei reclamanti un riscontro da esso firmato della fatta presentazione del reclamo.

Art. VIII. Spirato il suddetto termine tanto le Comunità, quanto i possessori, che non avessero nella prescritta forma reclamato, si considereranno aver presentata la loro piena approvazione, e decaderanno irremissibilmente dal diritto di poter altrimenti impugnare i risultati delle verificazioni e valutazioni contenute nei Prospetti depositati.

Art. IX. È stabilita una Commissione residente in Grosseto, composta del Commissario Regio della Provincia, del Presidente del Tribunale di Prima Istanza di detta Città, e del R. Procuratore presso il Tribunale medesimo, e delegata a far diritto alle Comunità e possessori, che avranno in tempo utile dedotti i loro reclami, ed a conoscere parimente e decidere della giustizia del prezzo, che verrà assegnato alle singole affrancazioni, da essere desunto e stabilito col mezzo e nei modi di che ai successivi articoli XIII e XVII.

Art. X. Dovranno a questa Commissione essere dalle Cancellerie, per il canale del Provveditore della Camera di Soprintendenza Comunitativa, rimessi i reclami che fossero stati come sopra presentati.

Art. XI. La medesima Commissione, assegnato prima ai reclamanti per gli Atti del Tribunale di Prima Istanza di Grosseto un discreto perentorio termine ad avere, volendo, fatte avanti di lei tutte quelle ulteriori deduzioni, che crederanno del loro interesse, e presi successivamente in esame i reclami, raccolte tutte le informazioni e schiarimenti, e commesse quelle verificazioni, che stimerà opportune, ammetterà, o rigetterà i reclami predetti come le sembrerà di giustizia; e le decisioni, che verranno in proposito dalla medesima pronunziate, non saranno soggette ad appello, né ad altro rimedio, salvo soltanto il ricorso al Trono di S. A. I. e R., qualora però venga interposto non più tardi che dentro un mese dal dì in cui per mezzo del Tribunale predetto sarà stata notificata al rispettivo reclamante la decisione, che lo riguarda: altrimenti il detto ricorso dovrà considerarsi a tutti gli effetti come non avvenuto.

Art. XII. Consumato il termine utile, che sopra, per il ricorso al Trono, e esaurito che sia mediante la relativa Sovrana Risoluzione, saranno dalla Commissione fatte ai summentovati Prospetti quelle riforme, correzioni e cambiamenti che in conseguenza potranno, e dovranno aver luogo, e la relativa operazione resa in tal modo definitiva, ed irrettrabile tanto sotto il rapporto della subiezione dei beni al vincolo delle servitù comunali, tempo e modo di esercizio di esse, quanto sotto l'altro rapporto e valor generale delle medesime e relativamente a ciaschedun territorio Comunitativo, verrà del pari depositata nelle Cancellerie delle rispettive Comunità, e annunziata con apposita Notificazione al Pubblico, affinché i possessori interessati possano prenderne cognizione.

Art. XIII. Dovrà quindi essere proceduto a stabilire il prezzo di affrancazione speciale relativo a ciaschedun possesso per mezzo di tre periti, l'uno dei quali per interesse delle quattro Comunità, nel territorio delle quali esistono i beni soggetti alle servitù, verrà designato dall'I. e R. Governo. Apparterrà la nomina dell'altro alla massa dei possessori servienti in ciascheduno territorio Comunitativo, ed un terzo sarà eletto dalla Commissione.

Art. XIV. Affinché la massa dei possessori resti abilitata alla nomina del suo perito, dovrà la Commissione, per mezzo del precisato Tribunale di Grosseto, intimare ciascheduno dei medesimi alla esibizione di tal nomina negli Atti dello stesso Tribunale nel tempo e termine di un mese.

Art. XV. Qualora il numero dei possessori comparsi a nominare non sia inferiore ai due terzi dei possessori interessati, e concorra a riguardo di uno dei nominati la pluralità delle nomine, dovrà la elezione del medesimo essere dal detto Tribunale puramente e semplicemente approvata. In ogni altro qualunque caso la elezione del perito sarà fatta *ex officio* dal Tribunale nell'interesse della massa dei possessori e il relativo Decreto non sarà né appellabile, né soggetto ad altro qualunque rimedio.

Art. XVI. La contumacia dei possessori a presentare la nomina del perito nel termine assegnato come sopra, si considererà a tutti gli effetti come una vera ed espressa renunzia al diritto di nominare, ed inabiliterà conseguentemente il possesso contumace ad insorgere in qualunque modo contro la validità dell'elezione, sia nel caso che questa derivi dalla pronunzia del Tribunale, sia che parta dal voto dei possessori, i quali abbiano nel tempo utile esibite le nomine.

Art. XVII. I tre periti di che all'art. XIII, non potranno minimamente prescindere dai dati stabiliti dai Prospetti sanzionati definitivamente dalla Commissione, e concernenti tanto la rilevanza del prodotto generale delle servitù affrancate nel territorio di ciascheduna Comunità, il modo e tempo dell'esercizio di esse, quanto la subiezione dei possessori al vincolo corrispondente, ma dovranno rilevare il prezzo

delle affrancazioni speciali in perfetta consonanza ai dati medesimi, mediante adeguata distribuzione e reparto del suinducato prodotto o valor generale fra i singoli fondi in ragioni della potenza ed estensione di ciascheduno, e del maggiore o minore aggravio, cui andavano esposti a causa del diverso modo e tempo d'esercizio della servitù relativa, onde l'effetto sia che il cumulo delle quote da essi periti assegnate alle singole affrancazioni corrisponda per ciascun territorio al prezzo di affrancazione generale risultante dai summentovati Prospetti, e su queste basi saranno dalla Commissione date ai periti le convenienti Istruzioni.

Art. XVIII. Dovranno i periti presentare alla Commissione l'operazione relativa redatta in buona e valida forma e giurata: A cura della Commissione ne verrà fatto il deposito nella Cancelleria della rispettiva Comunità, e ad istanza del Cancelliere sarà questo deposito significato a ciascuno dei possessori interessati per gli Atti del competente Tribunale, onde possano prenderne cognizione: e volendo rendersi opposenti dovranno entro giorni quindici, a contare dal dì di detta significazione, presentare il loro reclamo in scritto al Cancelliere, che ne rilascerà riscontro e farà pervenirlo alla Commissione per il canale del Provveditore alla Camera di Soprainendenza Comunitativa: gli opposenti avranno l'obbligo di notificare il rispettivo ricorso ai non opposenti dentro otto giorni dal dì del fatto reclamo, il quale altrimenti non sarà atteso, e si avrà per non avvenuto: la Commissione ammetterà o rigetterà l'opposizione come crederà di giustizia, e richiamerà, qualora vi sia luogo, i periti a fare alle stime e liquidazioni primitive le riforme e correzioni occorrenti, eseguite le quali, come anche nel caso, che i reclami non fossero ammessi o non presentati nel termine di rigore, procederà ad omologare l'operazione, contro le resultanze della quale non sarà ammesso l'esperimento di verun rimedio né ordinario, né straordinario qualunque.

Art. XIX. Rimangono nel pieno loro vigore le disposizioni del Motu proprio del 18 novembre 1833, che non sono state espressamente derogate da quelle del presente, e tanto le une che le altre dovranno essere pariformemente applicate a riguardo ancora dei possessori fondiarij compresi entro il perimetro dei così detti Comunali di Buriano e Colonna.

Art. XX. Quanto alle liti che potessero essere già contestate avanti i Tribunali circa la sussistenza del diritto di esercitare le servitù contemplate dal presente Motu proprio fra gli Uomini della preaccennata Comunità, ed i particolari possessori, ogni volta che sia intervenuta la pronuncia giudiciale sul merito, saranno rilasciate per l'esperimento, se vi ha luogo, dei gradi di giurisdizione ulteriore, al corso delle competenze ordinarie: ma qualora all'opposto nessuna decisione fosse intervenuta, dovranno essere avocate e risolte definitivamente come sopra dalla Commissione.